

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

### 55° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 1973

Presidenza del Presidente VIVIANI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE REDIGENTE

##### Seguito della discussione e rinvio:

« Ordinamento penitenziario » (538) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 761, 763, 765 e <i>passim</i>
AGRIMI . . . . .	770
COPPOLA . . . . .	765, 766, 770
DE CAROLIS . . . . .	764, 771, 776
FOLLIERI, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	763, 764 765 e <i>passim</i>
LICINI . . . . .	764, 765, 766 e <i>passim</i>
LUGNANO . . . . .	764, 767, 771
MARIANI . . . . .	767, 770, 772
PENNACCHINI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	763, 764, 765 e <i>passim</i>
PETRELLA . . . . .	763, 764, 765 e <i>passim</i>
SABADINI . . . . .	766, 770, 776

*La seduta ha inizio alle ore 18.*

L I S I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

##### IN SEDE REDIGENTE

##### Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« Ordinamento penitenziario » (538) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario », per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

I colleghi ricorderanno che nella seduta del 22 novembre ci eravamo soffermati sull'articolo 19. A questo proposito devo dire che il senatore Galante Garrone, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna per ragioni di salute, mi ha fatto sapere che avrebbe particolare interesse ad assistere alla discussione degli articoli da 19 a 24. Poichè si tratta di articoli che hanno qualche connessione con il parere che ancora attendiamo dalla Commissione bilancio, penso, se non si fanno osservazioni, che si possa aderire alla richiesta del nostro collega.

Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli successivi, dei quali dò lettura:

Art. 25.

*(Religione e pratiche di culto)*

I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.

Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.

A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.

Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno facoltà di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.

*(È approvato).*

Art. 26.

*(Attività culturali, ricreative e sportive)*

Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, e ricreative sportive e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.

Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.

*(È approvato).*

Art. 27.

*(Rapporti con la famiglia)*

Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.

*(È approvato).*

Art. 28.

*(Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi)*

I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario e dei loro trasferimenti.

In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.

*(È approvato).*

Art. 29.

*(Permessi)*

Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso dall'autorità giudiziaria.

Analoghi permessi possono essere concessi per gravi e accertati motivi.

I detenuti e gli internati che abbiano tenuto regolare condotta possono usufruire di permessi speciali della durata massima di giorni cinque, anche al fine di mantenere le loro relazioni umane.

Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (27 novembre 1973)

maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.

(È approvato).

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei proporre l'inserimento di un articolo 29-bis. L'argomento è quello della formazione della rappresentanza dei detenuti, a cui si è fatto cenno negli articoli 8, 11 e 26.

Siamo d'accordo che il sistema da condidare sia sempre quello elettivo. Voi tutti, però, sapete qual è la vita che si svolge nelle carceri, specialmente nelle carceri giudiziarie, dove la popolazione ivi contenuta è in continuo mutamento, perchè vi sono ininterrotte entrate e uscite. Sarebbe quindi più opportuno, a nostro avviso, che la formazione della rappresentanza dei detenuti venisse lasciata al regolamento, il quale può tenere conto delle situazioni che mano mano si determinano.

L'articolo che propongo sarebbe intitolato: « *Rappresentanza dei detenuti e degli internati* » e sarebbe così formulato: « Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 8, 11 e 26 sono costituite con le modalità indicate dal regolamento ».

PRESIDENTE. Se non sbaglio, il Ministro aveva parlato della questione, poi era venuto nella determinazione di non insistere.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Il Ministro disse che rinunciava a questo articolo, perchè di volta in volta si sarebbe segnalato come la commissione per le diverse attività doveva essere costituita.

PETRELLA. La questione, se mi si permette, è più complessa. Noi abbiamo detto che è importante che la rappresentanza democratica dei detenuti si esprima all'interno della vita carceraria il più largamente possibile, a seconda dei nuclei di in-

teresse. Abbiamo cioè detto che chi vigila, ad esempio, sul vitto non è interessato anche alla biblioteca o ad altra attività. E non abbiamo escluso il regolamento, perchè abbiamo detto che per classi, per esponenti di detenuti che hanno una certa qualificazione noi possiamo anche pretendere momenti diversi di qualificazione.

Ora, il difetto della norma proposta dal Governo è nel precisare gli articoli. Noi sappiamo che, se si vogliono fare degli istituti carcerari diversi uno dall'altro a seconda delle persone che vi si mettono dentro, hanno da esservi regole differenti; e di questo ci facciamo carico, ma formulando una norma generica che possa consentire rappresentanze diverse in tipi diversi di istituto.

Io mi rendo perfettamente conto che in un tipo di istituto in cui siano rinchiusi elementi che siano, diciamo così, assolutamente in contrasto con qualsiasi disciplina carceraria, ci vuole un tipo di rappresentanza diversa, strutturata anche diversamente da quella che si può avere in un altro tipo di istituto.

Ciò che quindi si dovrebbe considerare prevalente nella valutazione anche della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero è questo: noi dobbiamo prevedere una serie di istituti differenziati nella loro essenza e nelle loro caratteristiche. Ed allora prevediamo che i regolamenti degli istituti singoli possano rappresentare i carcerati in maniera differenziata, ma con riferimento a quella che può essere la partecipazione dei carcerati stessi all'intera vita carceraria. Questo è il punto da considerare.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo non ha alcuna difficoltà ad accedere alla proposta del senatore Petrella. Pertanto, lo emendamento risulterebbe così formulato: « Le rappresentanze dei detenuti e degli internati sono costituite con le modalità indicate dal regolamento ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Nei singoli articoli noi abbiamo previsto diverse commissioni con formazioni diverse e le abbiamo già disciplinate.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (27 novembre 1973)

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il regolamento non potrà certo andare contro la norma!

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Quindi, mi sembra che questo articolo sia del tutto pleonastico.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Oltre i casi previsti dalla legge, ve ne possono essere di altri che la legge non può prevedere, ma che rendono necessaria la formazione delle rappresentanze con quei determinati modi e sistemi che maggiormente rispondano agli interessi generali.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Allora bisognerebbe dire: le commissioni di detenuti e internati, non previste dalla presente legge, sono determinate col regolamento.

LICINI. Vorrei dire poche parole in relazione all'ultima proposta di emendamento fatta dal Governo.

Nel provvedimento al nostro esame, noi enunciamo di volta in volta i casi in cui è prevista una rappresentanza di detenuti e internati. L'articolo 8, addirittura dice: « Una rappresentanza di detenuti o internati controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto. Tale rappresentanza è eletta trimestralmente dagli stessi detenuti o internati; ove particolari ragioni sconsigliano l'elezione, essa è designata mensilmente per sorteggio. All'articolo 11, invece, è scritto: « Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e degli internati scelti con le modalità indicate nel regolamento dell'istituto ».

Quindi, quando noi diciamo in via generale che la formazione della rappresentanza dei detenuti, prevista o non prevista dall'ordinamento penitenziario, va attuata secondo le norme regolamentari indicate nei singoli regolamenti degli istituti, diciamo una cosa che potrà essere anche ovvia, ma che è necessaria per il criterio di formazione della rappresentanza, sia quella elettiva sia quella per sorteggio.

DE CAROLIS. Richiamandomi agli articoli 8, 11 e 26 nel testo approvato dalla Commissione, osservo innanzitutto che l'articolo 8 prevede un meccanismo preferenziale per la nomina della rappresentanza; ed è quello elettivo. L'articolo 11 rimette addirittura la nomina della rappresentanza non al regolamento ma ai regolamenti degli istituti; perchè qui avremo due tipi di regolamento: quello di attuazione della legge e quello interno dell'istituto. L'articolo 26 parla genericamente di rappresentanti dei detenuti e degli internati, senza indicare come questi dovrebbero essere nominati.

A questo punto, mi sembra che vi sia una grossa confusione nella regolamentazione della rappresentanza dei detenuti, per cui ritengo che effettivamente sia necessario dire come si dovrà regolamentare questa materia, magari con una norma di carattere generale anche in sede di coordinamento.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Nell'articolo 26 è anche detto com'è composta la rappresentanza.

DE CAROLIS. È detto com'è composta la commissione, ma non come viene nominata la rappresentanza.

LUGNANO. Qual è il dubbio? Riguarda il criterio di elezione, come viene composta la rappresentanza?

DE CAROLIS. Ho richiamato gli articoli 8, 11 e 26 perchè mi sembra che nella regolamentazione della rappresentanza dei detenuti vengano adottati due criteri diversi. E all'articolo 26, poi, non sappiamo addirittura come debba essere nominata tale rappresentanza, perchè il criterio non è previsto dalla legge e non è nemmeno rimesso al regolamento interno.

PETRELLA. Noi ci siamo resi conto che a seconda della dimensione degli istituti vi sono diverse modalità di attuazione della rappresentanza dei detenuti e perciò abbiamo rimesso queste modalità al regolamento. Non abbiamo però considerato una cosa, che le proposte ministeriali ci consen-

tono anche di farne oggetto di conversazione.

Abbiamo detto che è un elemento di rieducazione dei detenuti, di partecipazione alla vita associativa e quindi di rieducazione alla vita pubblica all'esterno dell'istituto, il fatto che siano i detenuti stessi a volere che alcuni loro rappresentanti partecipino alla organizzazione delle singole attività negli istituti carcerari. Pensiamo alle attività sportive, alle attività culturali (cinema, teatro), al collegamento con momenti di cultura che sono assolutamente spontanei e all'esterno delle carceri.

In ordine a tutto questo sarebbe necessario che gli interessati all'interno della vita carceraria potessero determinare il collegamento tra il carcere e l'esterno. Quindi, una norma generale che riguardi proprio la rappresentanza dei detenuti in altri momenti al di fuori di quelli espressamente da noi indicati nell'ordinamento penitenziario, a mio avviso, va favorita.

Abbiamo detto che gli articoli citati non sono importanti, perchè il regolamento interno determinerà per ciascun istituto come dovrà essere formata la rappresentanza; ma nella legge generale dobbiamo tener conto del principio della partecipazione dei detenuti alla vita esterna e a ciò che dalla vita esterna può essere calato all'interno delle carceri. Questo è il punto. Ed allora la norma che il Governo ha proposto può essere corretta in modo che, per quelli che sono i rapporti dell'ambiente carcerario con lo esterno, vi siano momenti di partecipazione dei detenuti da regolarsi attraverso il regolamento interno; il che rende evidente che il Ministero può indagare sui particolari dell'esplicitazione normativa del regolamento interno, ma che deve essere favorita comunque la partecipazione dei detenuti a questi contatti con l'esterno. Premettere un primo comma a ciò che dice il Ministro, per me va benissimo.

C O P P O L A . Mi sembra che la norma suggerita dall'onorevole Ministro, non solo non guasti ma sia anche produttore. Effettivamente, occorre un certo adattamento. Dopo l'affermazione di principio dell'articolo 8 sulla scelta preferenziale di carat-

tere elettivo, non si può mantenere rigida la norma.

Qui si parla, ad esempio, di rappresentanza di detenuti per attività ricreative, servizio di biblioteca, eccetera. Immaginate se dal sorteggio dovesse venir fuori un detenuto analfabeta o un detenuto che non si vuole occupare assolutamente di sport. Mi sembra una cosa assurda, che non avrebbe alcun senso.

Ecco perchè ritengo quanto mai opportuno un adattamento della norma attraverso la proposta dell'onorevole Ministro e tenendo conto del suggerimento del senatore Petrella. Si tratta di vedere dove collocare questo emendamento, se qui o altrove, perchè ho l'impressione che nel corso dell'esame degli articoli successivi non mancheranno altre occasioni.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Inseriamolo adesso, salvo poi a spostarlo.

P R E S I D E N T E . La norma suona in questi termini:

« Le rappresentanze dei detenuti e degli internati sono costituite con le modalità indicate dal regolamento ».

L I C I N I . Quale regolamento? Il regolamento interno di cui all'articolo 15, oppure il regolamento di esecuzione?

C O P P O L A . Il regolamento di esecuzione.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Qui bisogna fare una graduazione del complesso delle norme che si riferiscono a questa materia. C'è la legge, che stiamo approvando in questo momento, la quale attribuisce ad alcuni sistemi di elezione un'importanza tale che vuole farne oggetto di apposito articolo. Naturalmente, tutto ciò che non è compreso qui... deve essere regolato e quindi è necessario un regolamento di ordine generale. Quando la legge fa riferimento al regolamento, intende sempre regolamento di esecuzione della legge. Poi, giustamente, co-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (27 novembre 1973)

me ha fatto osservare il senatore De Carolis, esiste il regolamento interno di ciascun istituto carcerario, che però non può essere altro se non l'applicazione della legge a quell'istituto carcerario. Ecco, quindi, la risposta alla domanda del senatore Licini: per regolamento si intende il regolamento di esecuzione della legge. Circa, poi, l'opportunità di questo emendamento mi sembra che ne abbiamo discusso anche troppo perchè è chiaro che tutto quanto non è compreso nella legge deve essere attuato dal regolamento, onde evitare il formarsi di lacune.

S A B A D I N I . Io sono perfettamente d'accordo con l'emendamento proposto dal Governo proprio per l'opportunità di coprire quelle rappresentanze che nel testo generale non possono essere attualmente riconosciute, ma che dovranno esserlo nella fase di esecuzione; occorrerebbe, però, fare in modo che tale emendamento si esprimesse in modo da garantire un'adeguata partecipazione dei detenuti e degli internati alla vita d'istituto.

L I C I N I . Le rappresentanze le abbiamo volute per dare un senso di partecipazione ai detenuti e perchè rappresentassero una forma di reinserimento sociale. Affermato questo principio e affermata l'utilità di valutare le forme di nomina dei rappresentanti istituto per istituto, di volta in volta, non comprendo perchè non si possa prevedere *a priori* che le rappresentanze dei detenuti siano nominate secondo le modalità che verranno stabilite dai regolamenti dei singoli istituti.

P E T R E L L A . Vorrei proporre un primo comma che riprenda quanto è stato manifestato da più parti e cioè una norma generale che non distrugga il principio a cui ci siamo riferiti nella presente legge. Il testo dovrebbe essere il seguente: « Deve essere favorita la partecipazione dei detenuti e degli internati alla regolamentazione della vita dell'istituto ». La sostanza politica di tale norma risiede nel fatto che la partecipazione democratica, nella forma comunitaria, alla vita dell'istituto può servire alla rieducazione dei detenuti e degli internati. Adot-

tando i due testi, quello da me ora proposto come primo comma e quello proposto dal Governo, potremmo, anche con limitature successive, affermare un principio valido.

P R E S I D E N T E . Allora, il senatore Petrella presenta il seguente emendamento tendente ad aggiungere all'articolo 29-*bis* un primo comma del seguente tenore: « Deve essere favorita la partecipazione dei detenuti e degli internati alla regolamentazione della vita dell'istituto ». Seguirebbe, poi, il testo del Governo: « Le rappresentanze dei detenuti e degli internati sono costituite con le modalità indicate dai Regolamenti ».

L I C I N I . Proporrei di dire: « ... secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto ».

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto il suggerimento.

C O P P O L A . A mio avviso l'emendamento del senatore Petrella andrebbe maggiormente esplicito.

S A B A D I N I . Io avevo presentato un emendamento con lo stesso contenuto di quello del senatore Petrella, ma che avrebbe dovuto essere successivo a quello proposto dal Governo; in tal modo si sarebbe ben precisato il principio e si sarebbero evitati quei dubbi che ora sorgono.

C O P P O L A . Dovrebbe restare ferma la dizione dell'emendamento presentato dal Governo con l'esplicazione finale del senatore Sabadini: « in modo da garantire adeguata partecipazione dei detenuti e degli internati alla vita dell'istituto ».

L I C I N I . Oppure: « ... in modo da favorirne la partecipazione alla vita interna dell'istituto ».

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sarei anche favorevole, ma occorre formulare una dizione più chiara.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (27 novembre 1973)

LUGNANO. Quando si parla di partecipazione alla vita interna, forse si vuol fare riferimento alla co-gestione, altrimenti non avrebbe alcun significato...

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se il termine « cogestione » vuol significare una rappresentanza che tuteli l'osservanza di quelli che sono i diritti del detenuto nell'ambito del regolamento, possiamo anche usarlo; se invece vuol significare una concessione di posizioni autoritarie al detenuto, lo respingo.

Comunque, l'articolo 29-bis che ho proposto, dovrebbe essere del seguente tenore: « Le rappresentanze dei detenuti e degli internati sono costituite con le modalità indicate dal regolamento interno di cui all'articolo 15 della presente legge ».

PETRELLA. Il fatto della cogestione, cui accennava il senatore Lugnano, è perfettamente rappresentato anche dalla parola « regolamentazione », che comunque potrei anche sostituire con l'altra « co-gestione ». La questione che mi preme rappresentare è la seguente: noi stiamo approvando alcune linee essenziali della regolamentazione della vita carceraria. Siamo d'accordo sul fatto che tutte queste norme hanno un fortissimo contenuto ideologico, e che hanno quindi bisogno di una esplicazione pratica, costante, che si esprimerà sia a livello del regolamento interno di ciascun istituto, sia anche nelle modalità di azione dei singoli personaggi che interverranno nella vita degli istituti stessi (direttori, educatori, controllori, eccetera). Ho fatto per troppi anni il giudice di sorveglianza per non sapere che talvolta è molto più importante il singolo ordine dato dal maresciallo o dal brigadiere delle guardie carcerarie di qualsiasi norma del regolamento. Mi dispiace che questa conversazione, che riguarda una questione estremamente importante nella vita dei detenuti, cioè nella vita di tante persone che sono come noi ed hanno la sventura di stare nelle carceri, cada nella più totale indifferenza...

PRESIDENTE. Debbo farle notare che questo non è affatto vero; e la prego di concludere perchè su questo argomento mi pare sia stato detto abbastanza!

PETRELLA. Concludo immediatamente, dicendo che se noi vogliamo anche seguire fideisticamente la concezione normativa che abbiamo seguito fino adesso, cioè di dare nelle norme di legge un indirizzo alla pubblica Amministrazione, dobbiamo dire dove si deve tendere; e, a mio giudizio, si deve tendere ad una completa partecipazione alla vita dell'istituto, per far sì che anche nella carcerazione possano svilupparsi dei concetti di vita comunitaria.

Era questa l'idea secondo la quale, in qualsiasi istituto, sia quello di rigore massimo sia quello per pene minori, cioè per soggetti meno pericolosi per la società, dovrebbe valutarsi con particolare attenzione il modo della partecipazione delle persone alla vita dell'istituto. In questo era l'importanza del primo comma da me proposto. Non lo si vuole inserire? Non lo si inserisca. Abbiamo detto dal principio — e mi pare che questo sia il presupposto politico da cui dobbiamo partire — che eravamo disposti tutti a collaborare al fine di fare un codice dell'esecuzione delle pene detentive estremamente civile. Si elimini pure, dunque, il primo comma. Noi voteremo a favore dei singoli articoli del provvedimento, che senz'altro rappresentano uno sviluppo del concetto di umanità nell'esecuzione della pena. Ciò non toglie che dobbiamo avere tutti una certa libertà nell'avanzare le nostre proposte.

MARIANI. Secondo me, aggiungere qualcosa a quanto ha proposto il Ministero rappresenta una tautologia, perchè, se esiste questa commissione, essa avrà le sue funzioni ed è logico che verrà interpellata quando è necessario. Mi pare fuori luogo, tra l'altro, limitare l'attività della commissione stessa.

Non è vero, poi, che coloro che hanno la disgrazia di essere in carcere sono uguali a noi: chi ha delinquito non è uguale a chi non ha delinquito.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (27 novembre 1973)

Mi pare, in conclusione, che le osservazioni fatte non giustifichino l'insistenza con la quale si chiede che venga introdotta la regolamentazione proposta.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. A me pare che da tutti gli articoli del disegno di legge che stiamo approvando si ricavi il principio che si vorrebbe affermare con il comma da premettere all'articolo 29-bis proposto dal Governo. E, poichè io credo che sia perfettamente inutile un'affermazione di principio per interpretare la quale occorrerebbe sapere qual è stato l'*animus* del legislatore, mi permetterei di chiedere al collega Petrella di ritirare il suo emendamento aggiuntivo.

Quanto alla proposta del Governo, per lasciare libera all'Esecutivo la possibilità di riempire eventuali lacune, sono favorevole.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo condivide lo spirito della proposta del senatore Petrella, ma la ritiene già compresa nella formula che il Governo stesso ha presentato, in quanto quando si parla di rappresentanze dei detenuti e degli internati si intende che costoro rappresentano ai fini della partecipazione alla vita interna dell'istituto. È con questo spirito che dico che quanto preme al senatore Petrella è già, nelle intenzioni del Governo e del legislatore, contenuto nell'emendamento da noi proposto.

Pregherei pertanto la Commissione di approvare l'articolo 29-bis così come è stato presentato con l'intesa che nella sua formulazione è compresa anche la finalità che il senatore Petrella intende perseguire.

PETRELLA. Ritiro senz'altro la mia proposta. Queste dichiarazioni mi bastano.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento proposto dal Governo, che tende ad aggiungere dopo l'articolo 29, un articolo 29-bis così formulato: « *Rappresentanze dei detenuti e degli internati* ». — Le rappresentanze dei detenuti ed internati so-

no costituite con le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto ».

(*E approvato*).

## CAPO IV

## REGIME PENITENZIARIO

## Art. 30.

(*Norme di condotta  
dei detenuti e degli internati  
Obbligo di risarcimento del danno*)

I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti, e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.

Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria.

Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri. Può essere soltanto consentito che, previo parere conforme del consiglio di disciplina, i soggetti meritevoli di fiducia abbiano incarichi determinati per l'espletamento di specifiche attività lavorative o ricreative.

I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.

I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

(*E approvato*).

## Art. 31.

(*Isolamento*)

Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:

1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;



2) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune;

3) per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria.

(È approvato).

#### Art. 32.

##### (Perquisizione personale)

I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale soltanto per motivi di sicurezza.

La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità.

(È approvato).

#### Art. 33.

##### (Diritto di reclamo)

I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

1) al direttore dell'istituto, nonchè agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al Ministro di grazia e giustizia;

2) al magistrato di sorveglianza;

3) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;

4) al presidente del Consiglio regionale;

5) al Capo dello Stato.

(È approvato).

#### Art. 34.

##### (Regime disciplinare)

Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo. Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti.

(È approvato).

#### Art. 35.

##### (Ricompense)

Le ricompense costituiscono il riconoscimento del senso di collaborazione e di responsabilità dimostrato nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.

Le ricompense e gli organi competenti a concederle sono previsti dal regolamento.

(È approvato).

#### Art. 36.

##### (Infrazioni disciplinari)

I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.

Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe.

Nell'applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravità del fatto, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.

Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalità.

(È approvato).

#### Art. 37.

##### (Sanzioni disciplinari)

Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:

1) richiamo;

2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;

3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni;

4) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;

5) esclusione dalle attività in comune per non più di venti giorni per gli uomini e non più di quindici giorni per le donne.

La sanzione della esclusione dall'attività in comune non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla. Il sanitario deve visitare almeno una volta la giorno il soggetto escluso dalle attività in comune.

L'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle donne gestanti, delle puerpere fino a sei mesi e delle madri che allattino la propria prole fino ad un anno.

**A G R I M I .** Propongo che al n. 5) la sanzione prevista per gli uomini sia equiparata a quella prevista per le donne.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti lo emendamento proposto dal senatore Agrimi, tendente a sostituire, al n. 5) dell'articolo 37, le parole « venti giorni per gli uomini e non più di quindici giorni per le donne » con le altre: « quindici giorni ».

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 37, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

#### Art. 38.

*(Autorità competente  
a deliberare le sanzioni)*

La sanzione del richiamo è deliberata e inflitta dal direttore.

Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzioni di presidente, dal sanitario e dall'educatore.

**S A B A D I N I .** La costituzione dell'autorità competente a deliberare le sanzioni è certamente un problema di notevole rilievo; perchè la sanzione, in sostanza, non deve essere considerata (data la finalità della leg-

ge che è quella della rieducazione) come un provvedimento repressivo a se stante, ma come una misura che fa parte del complesso dei provvedimenti relativi al trattamento dei detenuti.

Riterrei, quindi, che l'autorità competente a decidere delle sanzioni dovrebbe essere la stessa che è competente a decidere del trattamento, cioè la commissione prevista dall'articolo 15.

Si tratta di una commissione alquanto ampia, della quale fanno parte il magistrato di sorveglianza, il direttore, psicologi, sociologi, ossia tutto quel complesso che alla fine deve essere in grado di dire se nei confronti di quella determinata persona, per quella determinata violazione occorra e in che misura adottare un provvedimento punitivo. Naturalmente, può sorgere la questione della presenza del cappellano; a mio avviso non sarebbe opportuno che il cappellano, previsto nella commissione di cui all'articolo 15, facesse parte anche del consiglio di disciplina competente ad irrogare le sanzioni disciplinari. Perciò proporrei un emendamento che suonerebbe in questi termini: « Le altre sanzioni sono deliberate dalla commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 15, costituito in consiglio di disciplina. In tal caso, della commissione non fa parte il cappellano ».

**C O P P O L A .** Il richiamo all'articolo 15 fatto dal senatore Sabadini può essere pertinente; però ho l'impressione che ci sia un equivoco, nel senso che le modalità del trattamento non sono predisposte dalla commissione di cui all'articolo 15, ma sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da detta commissione.

**S A B A D I N I .** Ma il regolamento interno riguarda le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto. E la commissione predispone questo regolamento. Mi sembra che il riferimento sia chiaro.

**M A R I A N I .** Per questi provvedimenti disciplinari, che poi non sono così gravi da dovere implicare la presenza di tante per-

sone, ritengo più pratico che la commissione competente a deliberare sia quella prevista dall'articolo 38, composta da tre persone, se non erro, le quali naturalmente avranno riguardo al regolamento interno che fisserà le modalità del trattamento.

Mi sembra, in sostanza che questa commissione formata dal presidente, dal sanitario e dall'educatore sia sufficiente perchè il sanitario dà la garanzia in relazione ai punti specifici previsti dall'articolo 37, e lo educatore altrettanto circa l'infrazione disciplinare occasionale, diciamo, che può essere stata compiuta.

LUGNANO. Vorrei dire che già nell'articolo 36, che abbiamo votato, il penultimo comma stabilisce che nell'applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravità del fatto, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto. Ora, escludere lo psicologo proprio in una fase che non è di scarso rilievo di scarso momento, non mi sembra opportuno. Per esempio, un detenuto può commettere una infrazione al regolamento perchè si trova in un particolare stato d'animo in seguito al fatto di aver ricevuto la notizia, anche non corrispondente al vero, di una malattia che ha colpito una persona cara; in tal caso chi meglio di uno psicologo può decifrare i motivi dell'infrazione? Dunque, la partecipazione di colui che di psicologia si intende è pertinente e va mantenuta così come va mantenuta la partecipazione del criminologo, che abbiamo introdotto anche in altri articoli, in quanto anche costui riuscirebbe a dare del fatto una spiegazione più completa, e forse più umana e penetrante.

DE CAROLIS. Vorrei fare due osservazioni: la prima è che la commissione prevista dall'articolo 15 è composta in una determinata maniera e deve avvalersi della collaborazione di uno psicologo, di un sociologo, di un criminologo, il che significa che costoro non fanno parte della commissione per cui, facendo riferimento a detta commissione, le sanzioni disciplinari non verrebbero applicate dallo psicologo, dal sociologo e dal criminologo. L'altra osserva-

zione riguarda la partecipazione al consiglio di disciplina dell'assistente sociale, partecipazione che, a mio avviso, non è opportuna per gli stessi motivi per cui è stata sostenuta, giustamente, dall'onorevole Petrella l'esclusione del cappellano.

Occorre evitare che della gerarchia facciano parte persone come il cappellano e l'assistente sociale che nell'ambito del carcere hanno tutta un'altra funzione. La commissione, dunque, deve rimanere così come è prevista.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Vorrei rilevare che non è possibile fare riferimento in questo articolo alla commissione prevista all'articolo 15 perchè di essa fa parte il giudice di sorveglianza. Ora, qui siamo in tema di misure disciplinari; l'articolo 64, punto b), stabilisce che al giudice di sorveglianza spettano le decisioni sull'osservanza dell'esercizio del potere disciplinare. Ora, non credo che il giudice di sorveglianza, il quale deve esaminare se il potere disciplinare sia stato usato secondo il regolamento, possa far parte della commissione, e dunque è da escludere un tale riferimento. Conseguentemente io sono per il mantenimento del testo così come è.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi dispiace che la nostra opposizione appaia come una crociata contro l'emendamento del senatore Sabadini, ma ritengo molto fondate le osservazioni che sono state fatte finora, soprattutto in ordine alla tempestività delle sanzioni. Fare una commissione pletorica urta contro questa tempestività e la sanzione è tanto più efficace quanto più è tempestiva. Teniamo presente, oltre le considerazioni fatte dal relatore, che un giudice di sorveglianza è preposto oggi alla sorveglianza di quattro o cinque carceri, di quattro o cinque tribunali, quindi non mi sembra possibile assicurare la contemporaneità della sua presenza tutte le volte che si intende decidere una sanzione, sia pure di lieve entità, e ciò va a discapito di quella celerità di applicazione che il legislatore desidera. Inoltre, anche io avrei fatto le stesse osserva-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (27 novembre 1973)

zioni del senatore De Carolis circa l'assistente sociale, il quale deve assistere amorevolmente, con una carica di umanità il detenuto e non può far parte di una commissione che deve intervenire disciplinarmente. Non possiamo, dunque, concepire una commissione sproporzionata ai compiti che deve attuare. Mi permetto di insistere sul mantenimento integrale dell'articolo.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti lo emendamento presentato dal senatore Sabadini, al quale si sono dichiarati contrari il relatore e il Governo, tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo 38 con il seguente: « Le altre sanzioni sono deliberate dalla commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 15 costituita dal consiglio di disciplina. In tal caso della Commissione non fa parte il cappellano »

(Non è approvato).

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 38.

(È approvato).

#### Art. 39.

(Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione)

Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati, deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.

Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non può farsi ricorso ad esso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire l'incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo

strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.

**M A R I A N I .** Richiamo l'attenzione su un semplice fatto letterale, al terzo comma laddove è scritto: « non può farsi ricorso a esso » sembra che si voglia dire che non si può fare ricorso al regolamento, mentre invece si intende che non si può fare ricorso, ai fini disciplinari, alla coercizione fisica. Propongo di dire « . . . e, comunque, non vi si può far ricorso ».

**F O L L I E R I ,** relatore alla Commissione. Sono favorevole.

**P E N N A C C H I N I ,** sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anch'io.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti lo emendamento presentato dal senatore Mariani al terzo comma dell'articolo 39, tendente a sostituire alle parole: « e, comunque, non può farsi ricorso ad esso », le altre: « e, comunque, non vi si può fare ricorso ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 39 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 40.

(Trasferimenti)

I trasferimenti dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguiti, nel tempo più breve possibile, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.

Nell'esecuzione dei trasferimenti sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per ridurre i disagi.

I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.

Nei casi indicati dai regolamenti è consentito l'uso di abiti civili.

**PENNACCHINI**, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. La dizione del primo comma dell'articolo 40 può far sorgere la preoccupazione che, in caso di variazione di leggi o anche di regolamenti interni, non siano più i Carabinieri o le Guardie di pubblica sicurezza ad effettuare questi trasferimenti. Basterebbe cioè variare un regolamento interno del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o dei Carabinieri perchè trasferimenti non avvenissero più a cura di queste due forze dell'ordine. E voi sapete che questi due Corpi soltanto danno le necessarie garanzie di organizzazione e capacità per effettuare i trasferimenti stessi.

Ecco perchè si propone di formulare il testo del primo comma nel modo seguente: « I trasferimenti dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguiti, nel più breve tempo possibile, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile ». In tal modo, nessun regolamento potrà variare questa disposizione che viene consacrata dalla legge.

**LICINI**. Vorrei fare alcune osservazioni ed alcune richieste.

Qui il trasferimento è regolato nella sua materialità e nel secondo comma ci si preoccupa di evitare l'esposizione al pubblico del soggetto. Noi, però, in molte occasioni, abbiamo parlato del trasferimento anche come un mezzo punitivo di non simpatica attuazione. Penso, pertanto, che sarebbe giusto considerare il trasferimento anche nella sua motivazione.

L'osservazione la fanno gli stessi detenuti nel promemoria che hanno inviato. Il carattere punitivo del trasferimento può essere anche giustificato, ma, dicono i detenuti, in una norma dovrebbe essere sancito che: « Il trasferimento a carattere punitivo non può essere effettuato che per gravi e com-

provati motivi e non senza il consenso del magistrato di sorveglianza ». Non so se questa formulazione possa essere accettata. Comunque, si esprime questa esigenza, che non mi sembra infondata, visto che dei trasferimenti può essere fatto anche un uso non funzionale, ma coercitivo, punitivo, ingiustificato.

Un'altra esigenza viene fatta presente dai detenuti, ed è che, quando non vi siano motivi contrari, cioè ragioni ostative, vi sia la possibilità per i detenuti di chiedere ed ottenere il trasferimento nella regione (non parlano di città) di residenza dei loro familiari.

Mi pare si tratti di istanze che potrebbero essere valutate. Quindi, siccome non mi sentirei di riportare testualmente le norme così come sono state formulate, domanderei, considerato anche il principio che si era enunciato nella scorsa riunione che, quando vi sono argomenti che possono essere rivisti, è bene rimetterli ad un esame separato della sottocommissione, per evitare dispersioni di tempo, che l'argomento fosse esaminato dalla sottocommissione per formulare, sempre che il Governo non abbia motivi in contrario, emendamenti che affermino il principio della non effettuabilità dei trasferimenti a carattere punitivo, salvo che non vi siano gravi motivi che li consiglino, e la possibilità per i detenuti di chiedere ed ottenere trasferimenti, per ragioni di umanità, di avvicinamento nella regione di residenza dei propri familiari.

Domando, ora, sempre su questo argomento, un chiarimento al Presidente o al rappresentante del Governo.

Anche se nell'articolo si dice che si devono adottare le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico, in effetti queste cautele non potranno mai impedire il fenomeno. E allora, c'è da chiedersi: è proprio obbligatorio, nel trasferimento, quando si abbia a che fare con soggetti che non danno motivo di pericolosità o di tentativo di fuga, unire i detenuti l'uno all'altro con catene sonanti?

**PRESIDENTE**. Vi è già, al riguardo, un emendamento proposto dal senatore Martinazzoli.

Vi è, ad ogni modo, la richiesta del senatore Licini di rimettere all'esame della sottocommissione l'articolo 40.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Poichè, dati gli impegni parlamentari, difficilmente potrò essere presente all'esame delle proposte in sottocommissione, vorrei esprimere subito il mio parere sugli emendamenti prospettati.

Per quanto riguarda la limitazione dei trasferimenti a carattere punitivo solo ai casi più gravi, non avrei nulla in contrario. Quello che mi lascia molto perplesso è la valutazione della gravità dei casi da affidare al giudice di sorveglianza. Perchè? Non è che non si abbia fiducia nel giudice di sorveglianza; ma non va dimenticato che la responsabilità della vita interna del carcere è una responsabilità di natura amministrativa che, come tale, fa capo al Ministro di grazia e giustizia. Ora, in questa funzione, il Ministro o il Ministero, può avere dei motivi particolari di ordine, di disciplina, di mantenimento di tranquillità nelle carceri (sono questi infatti i motivi dei trasferimenti; di solito si trasferiscono gli elementi più faziosi, più irrequieti, che sono dei veri e propri focolai di infezione), può avere dei motivi particolari per fare dei trasferimenti, onde assicurare la tranquillità e la disciplina degli stabilimenti penitenziari, che possono essere valutati diversamente dal giudice di sorveglianza; però, nel caso scoppino le rivolte o vengano fuori dei guai, la responsabilità è del Ministro: non si può dire che il trasferimento non si è potuto fare perchè il giudice di sorveglianza vi si è opposto. Ecco perchè, mentre io sono d'accordo nel limitare i trasferimenti ai casi di particolare gravità, non mi sentirei di assoggettare il trasferimento stesso al nulla osta di un magistrato che poi non risponde nel caso specifico di una rivolta.

La seconda questione — e cioè l'avvicinamento dei detenuti alle zone familiari — riguarda noi soltanto in parte, in quanto esiste una legge secondo la quale tutti i detenuti in attesa di giudizio possono essere trasferiti soltanto col consenso dell'Autorità giu-

diziaria. Spesso, se in attesa di giudizio, può essere più conveniente per il detenuto la restrizione in un carcere del tribunale dove deve essere giudicato, che non in un carcere vicino alla propria famiglia e ciò per evidenti e ovvii motivi. Tuttavia la questione non riguarda il Ministero, bensì l'Autorità giudiziaria e non credo che con una norma legislativa possiamo modificare questo principio.

Per quanto si riferisce ai condannati definitivi, per i quali il Ministero è competente, non ho nulla in contrario, ma non si può parlare di un precetto assoluto nel senso che sia obbligatorio farlo risiedere in quella zona, a meno che non si verificano quei casi di particolare gravità di cui abbiamo detto; pertanto si dovrà favorire la detenzione del condannato definitivo in quelle zone vicine alla sua famiglia?

Per motivi evidenti e anche di sicurezza pubblica sono il primo io a protestare contro quell'assoluta forma di inciviltà rappresentata dalle catene o dalle manette. Però cerchiamo di vedere anche l'altra faccia della medaglia: la maggior parte delle evasioni avviene durante il trasferimento; se si può trovare un sistema che dia tutte le garanzie contro le evasioni senza arrivare alle catene o ai ferri, ben venga; però fin quando questo sistema non sarà trovato — e finora non esiste — salvo sempre evitare la curiosità del pubblico, per motivi di sicurezza pubblica devo esprimere parere nettamente contrario all'emendamento Martinazzoli.

PRESIDENTE. Prima di proseguire è opportuno decidere in merito alla richiesta di rinvio all'esame della Sottocommissione dell'articolo 40.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Nel dichiararmi contrario al rinvio, vorrei segnalare che di tutto quello che i detenuti di Firenze hanno prospettato, mi pare che possa essere presa in considerazione la possibilità per i condannati e gli internati di permanere negli istituti della Regione, come il trasferimento dagli stessi per ragioni di studio e di salute. A questo proposito presento il seguente emendamento, da aggiun-

gere all'articolo 40: « Devono essere favoriti i trasferimenti in istituti della regione di residenza dei congiunti dei condannati e degli internati e anche fuori regione per motivi di studio o di salute ».

**P R E S I D E N T E .** Anche il senatore Martinazzoli ha presentato un emendamento da aggiungere dopo l'ultimo comma dell'articolo 40. Ne dò lettura: « Nei trasferimenti e nelle traduzioni è vietato l'uso dei ferri ».

**S A B A D I N I .** Desidero prima di tutto esprimere la mia adesione in linea di principio a quanto dichiarato dal senatore Licini. Infatti, pur apprezzando gli emendamenti del senatore Martinazzoli e del relatore, mi sembra che il punto più volte prospettato durante le nostre visite nelle carceri, cioè il metodo dei trasferimenti, più volte denunciato dalla stampa, non trovi ancora una risposta adeguata nel testo dell'articolo che ci è stato sottoposto. Lo stesso Sottosegretario ha avanzato il problema quando ha detto che sarebbe disposto ad accogliere una limitazione per quanto riguarda i casi più gravi; in proposito ritengo opportuno precisare questi casi « più gravi », perchè il contenuto del trasferimento è quello di una sanzione di carattere disciplinare e punitivo che, fra l'altro, non è nemmeno prevista tra le sanzioni disciplinari vere e proprie.

Pertanto proporrei di fare una distinzione, escludendo il trasferimento operato nel senso di una sanzione disciplinare e limitandolo a quei casi dettati da motivi di sicurezza; in tal senso vorrei sottoporre all'esame della Commissione il seguente emendamento: « Non possono essere disposti trasferimenti per motivi disciplinari. Trasferimenti determinati da ragioni di sicurezza possono essere disposti solamente in casi di assoluta necessità » Su questo punto i detenuti che abbiamo ascoltato hanno molto insistito.

**L I C I N I .** Credo che la materia sia talmente ingarbugliata che meriterebbe un approfondimento.

**P R E S I D E N T E .** Chiedo nuovamente al senatore Licini se insiste perchè venga messa ai voti la sua richiesta di rimessione dell'articolo 40 all'esame della Sottocommissione.

**L I C I N I .** Avevo ritirato la richiesta perchè mi sembrava che fosse inutile. Senonchè mi accorgo che gli emendamenti non sono nè semplici nè perfetti, quindi insisto nella richiesta.

**S A B A D I N I .** Presento il mio emendamento, ma sono d'accordo con la richiesta del senatore Licini.

**P R E S I D E N T E .** Pongo allora ai voti la richiesta del senatore Licini, di rimettere l'articolo 40 all'esame della Sottocommissione per una migliore formulazione e per tener conto eventualmente degli emendamenti proposti oggi.

*(È approvata).*

Art. 41.

*(Dimissione)*

La dimissione dei detenuti e degli internati e eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il direttore dell'istituto dà notizia della dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali.

Il direttore deve informare anticipatamente della dimissione il magistrato di sorveglianza nonchè l'autorità di pubblica sicurezza quando il soggetto deve essere sottoposto a misura di sicurezza.

Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richiede, un atte-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (27 novembre 1973)

stato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta.

I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.

DE CAROLIS. C'è solo una questione formale al penultimo comma, dove si dice « che lo richiede ». Sarebbe più corretta la dizione « che lo richiede ».

PRESIDENTE. D'accordo. Metto ai voti l'articolo 41 con questa modifica suggerita dal senatore De Carolis.

(È approvato).

Art. 42.

(Nascite, matrimoni, decessi)

Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenuti in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto.

La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero.

La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti.

(È approvato).

CAPO V  
ASSISTENZA

Art. 43.

(Assistenza alle famiglie)

Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale.

Può essere utilizzata, all'uopo, la collaborazione di enti e di privati qualificati nell'assistenza sociale.

(È approvato).

Art. 44.

(Assistenza post-penitenziaria)

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.

Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti e le persone indicati nell'articolo precedente.

I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

(È approvato).

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Dobbiamo partecipare, tra poco, ad una riunione del nostro Gruppo; quindi vorrei chiedere, se fosse possibile, di rinviare il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 19,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici  
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO